

DELIBERAZIONE 14 GIUGNO 2022
261/2022/R/GAS

ULTERIORI CRITERI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER DIFFERENZE A DUE VIE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 189/2022/R/GAS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1208^a riunione del 14 giugno 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (di seguito: decreto legislativo 231/2002);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e come successivamente integrata e modificata (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica (di seguito: il Ministro) 14 marzo 2022 (di seguito: decreto 14 marzo);
- il decreto del Ministro 1 aprile 2022, n.138 (di seguito: decreto 1 aprile)
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e l'allegato "Testo Integrato del Bilanciamento Gas" (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2017, 782/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 782/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e l'allegato "Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023" o RTTG come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 208/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 208/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 451/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 451/2019/R/gas);
- deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/com (di seguito: deliberazione 614/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 110/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 110/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 165/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2022, 189/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 189/2022/R/gas);
- l’atto di indirizzo del Ministro del 24 febbraio 2022 (di seguito: atto di indirizzo);
- lo “*Schema Contratto per Differenza a due vie associato alle capacità di stoccaggio*” (di seguito “Contratto CD2V”) predisposto dal responsabile del bilanciamento;
- i codici di stoccaggio come da ultimo approvati dall’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 14 marzo 2022, il Ministro ha emanato disposizioni per l’anno termico dello stoccaggio 2022/2023, ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 1/12 e dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, le quali confermano in linea generale l’assetto previgente dei servizi di stoccaggio, introducendo ulteriori disposizioni per tener conto della crisi Russia-Ucraina e delle possibili ripercussioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali;
- con la deliberazione 110/2022/R/gas, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto 14 marzo 2022, l’Autorità, per l’anno termico dello stoccaggio 2022-2023, ha previsto:
 - prezzi di riserva nulli per tutte le procedure di conferimento delle capacità per i servizi di stoccaggio di modulazione di cui agli articoli 10 e 11 del RAST, senza obblighi di riservatezza in capo alle imprese di stoccaggio;
 - che i costi legati ai consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento non siano applicati agli utenti dello stoccaggio;
 - che, nel caso in cui, al termine del mese di ottobre 2022, la giacenza dell’utente in stoccaggio risulti inferiore rispetto alla giacenza minima di cui al comma 17.1 del RAST, l’impresa di stoccaggio, in luogo del corrispettivo di cui al comma 26.1, applichi un corrispettivo pari a 1,15 €/MWh;
 - l’applicazione di un corrispettivo nullo alle capacità di stoccaggio allocate ai sensi dell’articolo 6 del decreto 14 marzo 2022 ai titolari del gas in giacenza negli stoccaggi all’1 aprile 2022;
- al fine di assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di riempimento di almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in linea con quanto disposto dall’articolo 21 del decreto-legge 17/22, con il decreto 1 aprile 2022 è stato disposto di procedere con le seguenti misure aggiuntive:

- per l'anno contrattuale di stoccaggio 1 aprile 2022 – 31 marzo 2023, in aggiunta alla prima procedura di allocazione della capacità di stoccaggio svoltesi secondo il calendario allegato al citato decreto del Ministro della transizione ecologica del 14 marzo 2022, si svolgano aste successive, per quanto riguarda i prodotti con iniezione mensile, con cadenza settimanale dal 1 aprile al 31 ottobre 2022;
- le modalità di effettuazione delle aste di cui al precedente punto siano stabilite dall'Autorità, prevedendo meccanismi che favoriscano l'effettiva iniezione del gas, in particolare introducendo meccanismi basati su prezzi di riserva nulli per l'allocazione della capacità, accoppiati a contratti per differenza a due vie che coprano il rischio prezzo tra i prezzi del gas nel periodo di iniezione e i prezzi durante il periodo di erogazione invernale;
- all'articolo 1, comma 4, le imprese di stoccaggio, compatibilmente con i vincoli di gestione dei propri sistemi, consentano agli utenti l'iniezione di volumi di gas anche superiori alle capacità di spazio loro precedentemente conferite mediante allocazione implicita di corrispondente capacità di spazio ed erogazione invernale;
- ai fini della copertura dei volumi di gas per il funzionamento del sistema per il periodo novembre 2022 – marzo 2023 e della gestione dei consumi tecnici delle imprese di stoccaggio per il corrente anno termico dello stoccaggio, l'impresa maggiore di trasporto approvvigioni la relativa capacità di stoccaggio per il servizio uniforme con iniezione nel mese di aprile, facendone richiesta alle imprese di stoccaggio;
- l'Autorità stabilisca le modalità di approvvigionamento dei tali volumi di gas da iniettare e i meccanismi di compensazione che assicurino per il gestore la neutralità economica delle operazioni di riempimento di cui al presente articolo;
- con la deliberazione 165/2022/R/gas, in attuazione delle sopra richiamate disposizioni del decreto 1 aprile 2022, l'Autorità ha:
 - dato mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale di pubblicare i possibili schemi di attuazione dei contratti per differenze a due vie (di seguito: CD2V) al fine di coinvolgere i soggetti interessati nella definizione di questa nuova tipologia di contratti che potrebbero generare oneri rilevanti per il sistema;
 - introdotto un meccanismo transitorio e semplificato di copertura del rischio prezzo (c.d. "premio giacenza") per incentivare il riempimento dello stoccaggio con iniezione già nel mese di aprile;
 - definito le modalità di approvvigionamento da parte dell'impresa maggiore di trasporto dei volumi a copertura del gas per il funzionamento del sistema per il periodo novembre 2022 – marzo 2023 e per la gestione dei consumi tecnici delle imprese di stoccaggio per il corrente anno termico dello stoccaggio;
- in linea con quanto sopra, in data 14 aprile 2022, il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha pubblicato i possibili schemi di attuazione del CD2V da abbinare all'allocazione della capacità di stoccaggio per i

servizi con iniezione mensile, con richiesta di osservazioni da parte dei soggetti interessati entro il 21 aprile 2022;

- in considerazione delle osservazioni raccolte, l’Autorità con la deliberazione 189/2022/R/gas, tra le altre cose, ha:
 - definito i criteri generali del CD2V da associare alla capacità di stoccaggio (incluso il prezzo di riferimento da applicare mensilmente);
 - dato mandato al responsabile del bilanciamento di predisporre e pubblicare entro l’1 giugno 2022 un contratto tipo in conformità ai suddetto criteri;
 - previsto che, in prima applicazione, la richiesta di sottoscrizione del CD2V debba essere effettuata entro il 15 giugno 2022 per le capacità conferite sino al 10 giugno 2022 ed entro 5 giorni dal conferimento per le capacità conferite successivamente al 10 giugno 2022;
 - assicurato la copertura economica e finanziaria del responsabile del bilanciamento rispetto alla gestione degli ammontari derivanti dall’esecuzione dei CD2V;
 - rimandato a successivo provvedimento la definizione delle modalità di copertura a carico dei clienti degli eventuali oneri connessi con l’esecuzione del CD2V.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il responsabile del bilanciamento ha pubblicato alla fine di maggio per eventuali osservazioni uno schema di CD2V da associare alle capacità di stoccaggio;
- tra le osservazioni raccolte, quella che rileva qui richiamare concerne la richiesta di maggiori chiarimenti in merito alla liquidazione delle partite economiche tra utenti e responsabile del bilanciamento afferenti al CD2V (in particolare nel caso di pagamenti da parte del responsabile del bilanciamento nei confronti dell’utente);
- a tal proposito, è stata evidenziata la necessità di un intervento da parte dell’Autorità per definire quanto prima le modalità di gestione e copertura dei costi associati all’esecuzione dei CD2V. In particolare, nel caso in cui non fosse possibile chiarire i suddetti aspetti entro il 15 giugno (termine previsto per la sottoscrizione dei contratti per le capacità conferite entro il mese di maggio), è stato proposto di prevedere uno slittamento del predetto termine;
- in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione 189/2022/R/gas, il responsabile di bilanciamento ha pubblicato la versione finale del Contratto CD2V lo scorso 1 giugno;
- l’articolo 6, comma 10, del Contratto CD2V prevede che in caso di ritardato pagamento degli importi previsti dal medesimo Contratto da parte dell’utente, saranno dovuti al responsabile del bilanciamento gli interessi di mora determinati ai sensi del decreto legislativo 231/2002;
- la previsione di cui al precedente alinea ricalca quanto già previsto nel Codice di Rete del responsabile del bilanciamento per i casi di ritardato pagamento degli ammontari previsti ai sensi del medesimo Codice.

RITENUTO CHE:

- siano necessari ulteriori approfondimenti per completare il quadro di riferimento relativo alla definizione delle modalità di copertura a carico dei clienti degli eventuali oneri connessi con l'esecuzione del CD2V;
- la garanzia dei pagamenti previsti nell'ambito dei CD2V non è impattata dai suddetti approfondimenti che hanno il solo fine di individuare le modalità più efficienti ed efficaci per la gestione dei relativi ammontari;
- nelle more del completamento del sopra richiamato quadro di riferimento, sia, tuttavia, opportuno definire ulteriori dettagli in merito alle tempistiche di liquidazione delle partite economiche legate all'esecuzione del CD2V e, in particolare, prevedere un tasso di interesse unico, che tenga conto delle specificità del CD2V, da applicare nel caso di eventuali ritardi nei pagamenti;
- a tal fine sia opportuno stabilire che per gli eventuali ritardi nei pagamenti previsti dal CD2V (il cui termine è fissato dalla deliberazione 189/2022/R/gas al 15 del mese successivo a quello cui appartiene il giorno G di riferimento) siano riconosciuti degli interessi di mora calcolati sulla base di criteri analoghi a quelli utilizzati per la definizione del tasso annuale considerato per la stima degli oneri finanziari connessi all'immobilizzazione del gas, maggiorati di un punto percentuale;
- gli interessi di mora come sopra determinati saranno dovuti sia in caso di ritardato pagamento nei confronti del responsabile del bilanciamento da parte dell'utente che ha richiesto l'associazione del CD2V alla capacità di stoccaggio che gli è stata conferita, sia nel caso opposto;
- alla luce di quanto sopra, sia necessario posticipare il termine del 15 giugno 2022 fissato dalla deliberazione 189/2022/R/gas per la sottoscrizione dei CD2V relativi alle capacità conferite entro il mese di maggio

DELIBERA

1. di stabilire che in caso di ritardo nella liquidazione delle partite economiche tra il responsabile del bilanciamento e l'utente che ha richiesto l'associazione del CD2V alla capacità di stoccaggio che gli è stata conferita, il soggetto inadempiente dovrà corrispondere all'altro soggetto interessi di mora pari al tasso Euribor, base 360, a 6 mesi maggiorato di 3,93 punti percentuali;
2. gli interessi, di cui al punto precedente, decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o costituzione in mora, ma soltanto in ragione dell'avvenuta scadenza del termine di cui all'Allegato A, punto 2, della deliberazione 189/2022/R/gas;
3. di dare mandato al responsabile del bilanciamento di integrare il Contratto CD2V, pubblicato lo scorso 1 giugno, per tener conto delle disposizioni di cui al presente provvedimento;

4. di posticipare al 20 giugno 2022 il termine per la sottoscrizione dei CD2V relativi alle capacità conferite entro il mese di maggio;
5. di notificare il presente provvedimento al Ministero per la transizione ecologica, alle società Snam Rete Gas S.p.A., Stogit S.p.A., Edison Stoccaggio S.p.A. e Ital Gas Storage S.p.A.;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini